



CONFINDUSTRIA

Commissione permanente
Lavoro pubblico e privato

Camera dei Deputati

Marzo 2019

Audizione Parlamentare



CONFINDUSTRIA

Audizione Parlamentare

Disegno di Legge AC 1637

*“Conversione in legge del
decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di
pensioni”*

A cura di:

Pierangelo Albini

*Direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale
Umano*

Illustre Presidente, onorevoli Deputati,

I lavori parlamentari del Senato hanno sostanzialmente confermato il testo originario del provvedimento, quanto meno nei suoi assunti fondamentali: restano, pertanto, tutte le osservazioni critiche di fondo che erano state formulate da Confindustria nell'audizione svolta al Senato il 4 febbraio scorso.

Se è vero, infatti, che una gran parte degli emendamenti approvati in Commissione Lavoro sono finalizzati a cercare di prevenire eventuali condotte fraudolente da parte dei futuri richiedenti la misura del reddito di cittadinanza riteniamo opportuno sottolineare in questa nota alcuni interventi modificativi del provvedimento approvati nel passaggio al Senato che risultano particolarmente critici e peggiorativi del testo del decreto legge.

1. *Disincentivo all'attivazione dei percettori del reddito di cittadinanza*

È meritevole di essere sottolineato, perché emblematico, l'emendamento che ha introdotto il comma 9 bis all'art. 4 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, con il quale si apporta un'aggiunta all'art. 25, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 150 del 2015 (ossia il decreto legislativo che ha riordinato la materia delle politiche attive), introducendo una definizione di "offerta di lavoro congrua", sotto l'aspetto retributivo, che è riservata ai soli percettori del Reddito di Cittadinanza.

Va ricordato che l'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 2015 individua i principi in base ai quali viene individuata "l'offerta di lavoro congrua", ossia quell'offerta di lavoro che, se rifiutata dal percettore della Naspi, in assenza di un giustificato motivo, comporta la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito.

Tra i principi che identificano il concetto di "offerta di lavoro congrua" c'è anche la definizione di un livello retributivo minimo (*retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'indennità percepita nell'ultimo mese precedente...*) al di sotto del quale l'eventuale offerta di lavoro può essere legittimamente rifiutata dal percettore della Naspi, senza incorrere nella decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito.

Senonché quel livello di retribuzione minimo è stato, a suo tempo, individuato dal legislatore sul presupposto che: a) siamo di fronte al caso di un lavoratore che ha perso involontariamente il proprio posto di lavoro; b) il lavoratore, a ragione del suo pregresso rapporto di lavoro, ha contribuito in qualche modo ad alimentare il fondo che eroga le prestazioni di sostegno al reddito in caso di disoccupazione (Naspi); c) che comunque quella prestazione ha natura temporanea (massimo 24 mesi); il suo importo è comunque

soggetto a un tetto massimo prefissato dalla legge; quell'importo è decrescente nel tempo (riduzione del 3% dell'importo per ogni mese successivo ai primi tre di fruizione).

Come si diceva, con l'emendamento in esame si introduce una nuova e diversa definizione di retribuzione minima (che consente di definire l'"offerta di lavoro" come "congrua"), definizione che è riservata solo e soltanto ai percettori del Reddito di Cittadinanza, e che, solo apparentemente, può sembrare simile alla definizione di legge che riguarda, invece, la generalità dei percettori della Naspi.

La nuova norma individua, infatti, come "congrua" la retribuzione che risulti *"superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"*.

In buona sostanza il limite minimo della "retribuzione congrua", individuato da questo emendamento, è pari a 858 euro.

Non essendo previsto alcun "*decalage*", nel tempo, dell'importo minimo del reddito di cittadinanza e tenendo conto che le norme sul reddito di cittadinanza non hanno individuato alcun effettivo termine massimo di durata per la fruizione del beneficio (essendo, in teoria, rinnovabile senza limiti), risultano del tutto evidenti le differenze sostanziali che caratterizzano le due definizioni con le relative distorsioni sull'andamento del mercato del lavoro.

A conferma di quanto si sta dicendo basta evidenziare che i percettori di Naspi (il cui importo medio, con notevole approssimazione, si aggira intorno ai 1000 euro lordi mensili) dopo quattordici mesi di percezione del sussidio saranno tenuti ad accettare una "offerta di lavoro congrua" di importo (lordo) inferiore a quello previsto per i percettori del reddito di cittadinanza (che, invece, è esente da Irpef perché considerata misura assistenziale), con un divario che, a ragione del *decalage*, previsto per i primi ma non per i secondi, aumenta di mese in mese.

In altre parole, con questo emendamento si finisce per disincentivare sempre più l'accettazione di effettive offerte di lavoro (*in primis* con le modalità del *part-time*) da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza.

2. *Fondi interprofessionali per la formazione continua*

Particolarmente critici poi risultano gli emendamenti approvati dal Senato relativamente alla disciplina dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Non solo, infatti, non sono state superate le criticità presenti del testo del Decreto Legge e che avevamo già avuto occasione di segnalare nel corso della nostra audizione alla Commissione Lavoro del Senato, ma esse vengono ulteriormente rafforzate.

Il testo uscente dal Senato, infatti, amplia ulteriormente la possibilità di distogliere dalla loro finalità istituzionale le risorse che le imprese versano ai Fondi interprofessionali: la formazione continua dei propri lavoratori dipendenti.

Il nuovo articolo 11-*bis* inserito nel provvedimento introduce, infatti, la possibilità di destinare le risorse anche ai soggetti disoccupati e inoccupati, mentre all'art. 8, comma 2, si prevede la facoltà dei Fondi di stipulare il "Patto di formazione" per la formazione dei soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

È senza dubbio positivo favorire la formazione e la qualificazione professionale dei cittadini che si trovano al di fuori dal mercato del lavoro.

Tuttavia, tali finalità devono essere perseguite con le risorse a disposizione della fiscalità generale e non con le risorse che le imprese accantonano per la formazione e riqualificazione professionale dei propri dipendenti.

Peraltro, il sistema dei Fondi interprofessionali ha fortemente contribuito alla fiscalità generale e continua a farlo.

Tra il 2013 ed il 2015 il sistema dei Fondi interprofessionali ha contribuito alla fiscalità generale attraverso una serie di prelievi di carattere non strutturale. A partire dal 2016, poi, il **sistema dei Fondi interprofessionali versa in maniera strutturale 120 milioni di euro ogni anno** (cfr. art. 1, comma 722, L. n. 190 del 2014).

Solo **Fondimpresa**, il fondo interprofessionale istituito da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, ha contribuito alla **fiscalità generale per più di 325 milioni di euro negli anni 2013-2018**.

Distogliere ulteriori risorse per perseguire finalità di competenza della finanza pubblica significa, non solo aumentare indirettamente il già gravoso prelievo cui sono soggetti i Fondi, ma limitare ulteriormente l'azione istituzionale dei Fondi per la formazione dei lavoratori dipendenti.

Una scelta che rischia di essere poco strategica se si considera che la trasformazione digitale determinerà una grande richiesta di riqualificazione professionale del personale occupato in azienda.

Una circostanza ben fotografata anche dall'ultima indagine OCSE sulla situazione economica italiana. L'organizzazione internazionale stima che se il 10% dei posti di

lavoro in Italia è a rischio automazione, **più del 40% sarà invece interessato da un cambiamento delle mansioni svolte** (una delle percentuali più alte tra i paesi OCSE considerati; cfr. OECD - *Economic Surveys: Italy 2017*, p. 147).

Per questo, la formazione continua sarà sempre più chiamata a svolgere un ruolo centrale nella vita professionale di ciascun lavoratore e le risorse dei fondi interprofessionali rappresentano uno degli strumenti più importanti per affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione. Specialmente in un paese come l'Italia caratterizzato da un elevato livello di analfabetismo digitale della popolazione adulta (cfr. OECD - *Economic Surveys: Italy 2017*, p. 148).

3. Ammortizzatori sociali in deroga

Infine, merita di essere segnalata l'approvazione di un emendamento che aumenta il finanziamento e proroga anche per il 2020 la disposizione normativa che prevede la possibilità di prolungare la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi o per riorganizzazione di 6 o 12 mesi in caso di mancato completamento del relativo programma.

A tal fine vengono riutilizzate le risorse residue dello stanziamento previsto per l'incentivo per l'assunzione di giovani entro e non oltre il 30 giugno 2015, previsto dall'art. 1 del D.L. n. 76/2013 (oggi abrogato).

Ai fini dell'ammissione all'intervento di prolungamento della CIGS, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione interessata.

La misura è volta ad accompagnare la conclusione di programmi di crisi o di riorganizzazione per i quali il periodo inizialmente previsto non è risultato sufficiente a completare tutte le azioni previste.

Si comprende la finalità sociale della norma, ma resta un intervento emergenziale, di durata limitata e non avente di un respiro di carattere generale.

Sarebbe opportuno avviare una riflessione di carattere progettuale più ampia sull'intero sistema degli ammortizzatori sociali e sul rapporto che questo Governo intende promuovere tra esso ed il sistema di politiche attive del lavoro.